

A person wearing a black balaclava is looking through a narrow opening in a dark door. A bright flashlight beam illuminates the person's face. A metal chain is attached to the door handle on the left and the lock on the right.

## LA LEGITTIMA DIFESA DOPO LA RIFORMA.

La legge di riforma della legittima difesa, n. 36 del 26 aprile 2019, ha modificato l'art. 52 del Codice penale e le norme ad esso collegate, ridisegnando modi e limiti per l'esercizio della c.d. "legittima difesa domiciliare", ossia il diritto di potersi difendere da un'aggressione all'interno delle mura di casa o nel luogo dove si svolge di solito la propria vita.

### **AVVERTENZE LEGALI:**

Questa guida fornisce indicazioni di natura generale senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce la consulenza legale sul caso specifico da parte di un professionista qualificato. Le informazioni in essa contenute sono aggiornate alla data di pubblicazione. ARAG SE Italia monitora costantemente le evoluzioni normative della materia di riferimento impegnandosi ad un pronto adeguamento; ciononostante alcune informazioni potrebbero risultare non aggiornate. In nessun caso ARAG SE Italia può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo effettuato. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

# INDICE

Legittima difesa: cos'è, presupposti	3
Caratteristiche della legittima difesa domiciliare	3
Novità introdotte dalla Riforma del 2019 (l.n. 36/2019)	4



## LEGITTIMA DIFESA: COS'È, PRESUPPOSTI

La legittima difesa è una c.d. scriminante, ossia una condizione particolare in presenza della quale la legge rinuncia a punire una condotta che altrimenti costituirebbe un reato in quanto imposta o consentita.

Ad esempio, se una persona viene aggredita per strada e, per difendersi, spintona l'aggressore facendolo rovinare a terra e provocandogli delle ferite, non potrà essere imputato per il reato di lesioni personali poiché la sua condotta, apparentemente antigiuridica, è stata giustificata dall'aggressione altrui.

La norma di riferimento è l'art. 52 del Codice penale il cui primo comma stabilisce che:

*“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.*

I presupposti della legittima difesa sono dunque:

**a) l'aggressione ingiusta**, che deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può determinare la lesione di un diritto proprio o altrui tutelato dalla legge;

**b) la reazione difensiva**, che deve essere necessaria, ossia l'unica scelta possibile, e proporzionata, quando il male inflitto dall'aggressore sia inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male minacciato.

La proporzionalità tra difesa ed offesa deve essere accertata e valutata di volta in volta dal Giudice, sulla base di una serie di circostanze oggettive quali, a titolo esemplificativo: l'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta, la reazione dell'aggredito ed il temperamento tra l'importanza del bene minacciato e di quello leso.



## CARATTERISTICHE DELLA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE

La legittima difesa domiciliare è un particolare tipo di difesa, caratterizzata dalla maggiore pericolosità causata dalla violazione di domicilio. Tale circostanza legittima chi si trova in casa a difendersi senza dover rispettare tutti i requisiti previsti per la difesa “tradizionale”.

L'istituto è disciplinato dai commi due e tre dell'art. 52 Codice penale, introdotti dalla l.n. 59/2006.

### Caratteristiche:

**a)** la violazione del domicilio privato o di un luogo ad esso equiparato, quale il locale dove viene esercitata un'attività commerciale professionale o imprenditoriale (art. 614 Codice penale);

**b)** presuppone la sussistenza della proporzione tra difesa e offesa;

**c)** è legittima se si utilizza un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendersi, purché vi sia il pericolo per la propria incolumità oppure per i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è concreto pericolo d'aggressione (ad esempio: il ladro, nonostante sia stato scoperto e gli venga intimato di allontanarsi, si avvicina con fare minaccioso, magari brandendo un'arma).

La norma è stata ulteriormente modificata dell'intervento legislativo del marzo 2019.



## NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL 2019 (L.N. 36/2019)

La legge n. 36 del 2019 di riforma della legittima difesa domiciliare ha modificato norma del Codice penale, del Codice civile e del Testo Unico delle spese di giustizia.

### Le novità della riforma:

<b>Difesa domiciliare sempre legittima (art. 52 Codice penale)</b>	<p>Nei casi di violazione di domicilio previsti dall'art. 614 Codice penale, sussiste il rapporto di proporzione ed è <b>sempre</b> legittima la difesa di colui che agisce per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone (art. 1 l.n.36/2019).</p> <p>La norma non ha modificato i requisiti per la presunzione di proporzionalità, ossia la difesa dell'incolumità, propria o altrui e la tutela dei beni, sempreché non vi sia desistenza.</p> <p>È ancora reato sparare alle spalle a colui che si sta dando alla fuga o utilizzare armi quando non vi sia nessun pericolo per la propria incolumità.</p>
<b>Eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 Codice penale)</b>	<p>L'eccesso colposo punisce la condotta di chi, pur difendendosi, supera i limiti del consentito.</p> <p>La novella ha ampliato il concetto di offesa escludendo la punibilità di chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito trovandosi in condizione di particolare vulnerabilità ovvero in stato di <b>grave turbamento</b> derivante dalla situazione di pericolo in atto (art. 2 l.n.36/2019).</p> <p>A titolo esemplificativo, se Tizio spara in aria con l'intento di spaventare il ladro ma, a causa dell'agitazione del momento, lo ferisce alla spalla, prima della Riforma avrebbe risposto del reato di lesioni colpose mentre ora non sarà punibile.</p> <p>La sussistenza del grave turbamento dovrà essere accertata e valutata caso per caso dal Giudice.</p>
<b>Inasprimento delle pene</b>	<p>Sono aumentate le pene per i reati di violazione di domicilio (art. 614 C.p.), furto in abitazione e furto con scasso (art. 624 bis C.p.), rapina e rapina aggravata (art. 628 C.p.).</p> <p>La nuova formulazione dell'art. 165 C.p. prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa (art. 3 l.n.36/2019).</p>
<b>Esclusione della responsabilità civile (art. 2044 Codice civile)</b>	<p>È sempre esclusa la responsabilità civile chi abbia compiuto il fatto per legittima difesa. In caso di assoluzione penale, non potrà pertanto essere chiamato a risarcire il danno.</p> <p>Nei casi di eccesso colposo sarà invece dovuta al danneggiato un'indennità, determinata dal Giudice secondo equità, tenuto conto della gravità, modalità e contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.</p>

**Gratuito patrocinio  
per chi si è difeso  
legittimamente  
(D.P.R. n. 115/2002).**

Il nuovo articolo 115 bis del Testo Unico delle spese di giustizia estende il gratuito patrocinio a spese dello Stato a tutti coloro per i quali sia stata disposta l'archiviazione o emessa sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per fatti commessi in condizione di legittima difesa o eccesso colposo domiciliare.

Resta fermo il diritto dello Stato di ripetere le somme anticipate nel caso in cui venga successivamente pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

## **L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME**

Sin da subito, la giurisprudenza di legittimità ha ridotto in modo significativo i margini applicativi delle nuove norme in materia di legittima difesa domiciliare, dovendosi sempre trattare di difesa nel domicilio e non del domicilio.

L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati. (Fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell'azione asseritamente difensiva). **Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 23 giugno 2020 n. 19065**

La scriminante della legittima difesa presunta, disciplinata dall'art. 52 cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, non consente un'indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione.

**Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 9 dicembre 2020 n. 34981**

Ai fini dell'applicabilità della scriminante della legittima difesa, in caso di introduzione illecita nell'abitazione altrui, occorre che detta introduzione sia avvenuta con violenza o minaccia e che ciò abbia ingenerato il timore di un pericolo per la propria o altrui incolumità o per i propri o altrui beni. **Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 ottobre 2019 n. 40414**

La reazione può dirsi proporzionata, nonostante l'asimmetria dei mezzi a disposizione, sempre che il pericolo di offesa all'incolumità propria o di terzi sia attuale e tale da rendere inevitabile l'uso dell'arma come mezzo di difesa, mentre la reazione a difesa dei beni è legittima quando l'offesa è in atto (non vi è desistenza) e vi sia il pericolo, ossia la probabilità ovvero la rilevante possibilità, di aggressione all'incolumità fisica dell'agredito o di altri. **Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 21 luglio 2020 n. 21794**

È principio di diritto quello secondo cui nell'ambito della legittima difesa domiciliare, l'uso di un'arma detenuta costituisca una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che: - il pericolo di offesa sia attuale; - l'impiego dell'arma sia, in concreto, necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; - non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive; - con riferimento all'aggressione dei beni, ricorra altresì una aggressione personale. **Cassazione penale sez. I, 30/09/2020, n.37427**

In tema di legittima difesa cd. domiciliare, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale; che l'impiego dell'arma sia, in concreto, necessario a difendere l'incolumità, propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inserimento dell'avverbio "sempre", ad opera della legge 26 aprile 2019, n. 36, nell'art. 52, comma secondo, cod. pen. non ha il significato di porre una presunzione assoluta di proporzionalità della difesa armata all'offesa perpetrata nel domicilio o in luoghi equiparati, ma semplicemente di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59). **Cassazione penale sez. I, 15/01/2020, n.13191**

In tema di legittima difesa cd. domiciliare, la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva per respingere colui che si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, secondo una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 – che individua come ragionevole la facoltà eccezionale di autodifesa solo quando la tutela pubblica non sia in concreto possibile – presuppone la sussistenza delle precondizioni della necessità ed inevitabilità della difesa e dell'attualità del pericolo dell'offesa, non altrimenti contenibile, il cui rigoroso accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente ritenuto. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio commesso mediante l'esplosione di colpi di fucile verso la vittima che, dopo aver minacciato di morte l'agente ed i suoi familiari, disarmata tentava di scavalcare il cancello esterno dell'abitazione, in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante non ravvisando l'attualità del pericolo di offesa, per il contesto specifico, la distanza e la reciproca posizione dei soggetti, nè la sussistenza della necessità difensiva, non avendo la vittima impiegato violenza o prospettato la minaccia di uso di arma o di altri strumenti di coazione fisica). **Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19065 del 23 giugno 2020.**

---

*“La paura crea il nemico, il nemico crea la difesa e la difesa crea l'attacco. Diventi violento, stai costantemente in guardia, sei contro tutti. Questo va compreso: sei hai paura, sei contro tutti.” Osho Rajneesh*

---